

è fatta la trascrizione del contratto, il numero, e la data della medesima;

VII. Il domicilio che il creditore si fosse eletto nel Circondario.

Qualora il creditore non ne avesse eletto alcuno, il Conservatore lo elegge per lui presso il Regio Procuratore del Tribunal Civile di Prima Istanza del Circondario.

71. Il coerede, o dividente per ottenere l'iscrizione, all'oggetto di conservare il suo privilegio in conformità degli art. 2103 N. 3., e 2109 del Codice trascritti negli articoli 2, e 7 di questo Regolamento, presenta al Conservatore l'atto di divisione, o di aggiudicazione all'incanto, e due note contenenti;

I. Il nome, e cognome, e domicilio del coerede, o dividente, e la elezione da esso fatta del domicilio in un luogo qualunque entro il Circondario dell'ufficio;

II. Il nome, cognome, e domicilio degli altri coeredi, o dividenti, e il nome, cognome, e domicilio dell'antecedente possessore defunto, se si tratta di una successione;

III. La data, e la natura dell'atto di divisione, o di aggiudicazione;

IV. L'importo dei diritti ipotecarij, privilegiati risultanti dall'atto presentato, o valutati dall'inscrivente a norma dell'art. 68 N. 4.

V. L'indicazione della qualità, e situazione dei beni, sui quali intende di conser-